



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Laureana Galatro Feroletto"

Piazza Kennedy, 1- 89023 Laureana di Borrello (R.C.)
Tel. 0966 378209 - C. F. 82000940807 - Cod. Univoco UF3A7N
mail: rcic84800t@istruzione.it pec: rcic84800t@pec.istruzione.it
www.iclaureana.edu.it



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Prot. (vedi *segnatura*)

Laureana di Borrello, (vedi *segnatura*)

CIRCOLARE N. 98

Al personale scolastico

Al sito web

Agli atti

Oggetto: Informativa sulle supplenze brevi_Nota MIM prot. n.8446 del 3/12/2024.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato la nota n. 8446 del 3 dicembre 2024 con cui interviene sulle supplenze brevi e saltuarie, fornendo limiti e condizioni per il conferimento degli incarichi di supplenze brevi e saltuarie.

Le **supplenze brevi**, come [ribadito dal MIM nella nuova Nota](#), devono coprire solo il periodo necessario per garantire il servizio scolastico e possono essere conferite solo dopo aver sostituito il personale assente con docenti già in servizio nella stessa istituzione scolastica anche con riferimento al personale soprannumerario, utilizzando le soluzioni organizzative più idonee, ivi compresi gli spazi consentiti di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, in funzione della garanzia del diritto allo studio e dell'obiettivo del contenimento della spesa.

Non è possibile conferire supplenze per il primo giorno di assenza del docente titolare, salvo necessità didattiche o di sicurezza.

La sostituzione del docente assente fino a dieci giorni può essere effettuata con personale dell'organico dell'autonomia, che mantiene il trattamento stipendiale del proprio grado di istruzione.

I posti del potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi, eccetto le ore di insegnamento curricolare assegnate al docente nell'orario di servizio previsto.

Per il **personale ATA**, devono essere rispettati i criteri e principi generali dell'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. È vietata la sostituzione di assistenti amministrativi, salvo che nelle istituzioni scolastiche con meno di tre posti in organico di diritto, assistenti tecnici e collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza. Dal trentesimo giorno di assenza, le istituzioni scolastiche possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie per sostituire assistenti amministrativi e tecnici assenti.

Per monitorare i livelli di spesa delle istituzioni scolastiche sarà introdotto nella sezione Gestione Contratti (SIDI) un ALERT, che inviterà i Dirigenti Scolastici a verificare il rispetto del regolamento delle supplenze e a motivare specificamente le esigenze di servizio che stanno alla base

del conferimento della supplenza la quale sarà oggetto successivo di controllo da parte dei revisori dei conti.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cinzia Emanuela De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lg.vo 39/93